

Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza



Statuto

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 8 Del 29.03.2023

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - Il Comune

Art. 1 - Identificazione e sede

Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

CAPO II - Principi generali e programmatici

Art. 3 - Principi generali

Art. 4 - Principio di solidarietà

Art. 5 - Principio di cooperazione e integrazione

Art. 6 - Principio di sussidiarietà

Art. 7 - Principio della felicità

Art. 8 - Principio della trasparenza

Art. 9 - Diritto alla vita e tutela della salute

Art. 10 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

Art. 11 - Promo dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 12 - Promozione dell'associazionismo

Art. 13 - Pari opportunità

CAPO III -Le Funzioni di Programmazione e Pianificazione

Art. 14 - Funzioni

Art. 15 - Gestione del territorio

Art. 16 - Sviluppo economico

Art. 17 - Programmazione economico-sociale

Art. 18 - Albo d'oro

CAPO IV - Attività amministrativa

Art. 19 - Obiettivi

Art. 20 - Servizi pubblici comunali

Art. 21 - Servizi pubblici di competenza statali

CAPO V - Gestione associata di funzioni e servizi

Art. 22 - Forme associative

Art. 23 - Convenzioni e uffici unici

Art. 24 - Consorzi

Art. 25 - Accordi di programma

Art. 26 - Unione dei Comuni

CAPO VI - Potestà statutaria e regolamentare

Art. 27 - Statuto comunale

Art. 28 - Regolamenti

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - La Partecipazione

Art 29-Principio della partecipazione

CAPO II - Associazionismo e volontariato

Art. 30-Associazionismo

Art.31- Volontariato

Capo III - Modalità di partecipazione

Art. 32 - Istanze, Petizioni, Proposte

Art. 33 - Consultazioni

Art. 34 - Referendum

Art. 35 - Comitati di Quartiere

Art. 36 - Consulte

CAPO IV - La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 37- Il principio del giusto procedimento

Art. 38 - La partecipazione ai procedimenti concernenti situazioni giuridiche soggettive

Art. 39 - La partecipazione ai procedimenti di amministrazione generale

Art. 40 - Modalità di partecipazione

CAPO V - Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione

Art. 41 - Diritto di informazione

Art. 42 - Accesso agli Atti

Art. 43 - Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali

TITOLO III- IL GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I - CONSIGLIO

Art. 44 - Norme generali
Art. 45 - Il Consiglio Comunale
Art. 46 - Elezione e composizione del Consiglio
Art. 47 - Presidente del Consiglio Comunale
Art. 48 - Organizzazione del Consiglio
Art. 49 - Competenze del Consiglio
Art. 50 - Regolamento del Consiglio Comunale
Art. 51 - Prima seduta del Consiglio
Art. 52 - Sedute consiliari
Art. 53 - Validità delle sedute consiliari
Art. 54 - Consiglieri comunali
Art. 55 - Astensione dei consiglieri
Art. 56 - Dimissioni e decadenza dei consiglieri
Art. 57 - Surroga e supplenza dei consiglieri comunali
Art. 58 - Scioglimento del Consiglio
Art. 59 - Deliberazioni consiliari
Art. 60 - Verbalizzazione delle sedute
Art. 61 - Approvazione delle linee programmatiche
Art. 62 - Gruppi consiliari
Art. 63 - La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari
Art. 64 - Commissioni consiliari permanenti
Art. 65 - Commissioni speciali di indagine

CAPO II -IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 66 - Il Sindaco
Art. 67 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 68 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 69 - Poteri del Sindaco
Art. 70 - Giuramento
Art. 71 - La Giunta
Art. 72 - Il Vice Sindaco
Art. 73 - Attribuzioni della Giunta
Art. 74 - Funzionamento della Giunta
Art. 75 - Sfiducia e dimissioni della Giunta
Art. 76 - Doveri e condizione giuridica degli amministratori

TITOLO IV -UFFICI E PERSONALE

CAPO I - Uffici

- Art. 77- Principi strutturali e organizzativi
- Art. 78 - Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 79 - Responsabilità degli uffici e dei servizi
- Art. 80 - Contratti a tempo determinato
- Art. 81 - Collaborazioni esterne
- Art. 82 - Segretario comunale
- Art. 83 - Funzioni del segretario comunale

CAPO II - Finanza e contabilità

- Art. 84 - Ordinamento
- Art. 85 - Il bilancio
- Art. 86 - Gestione finanziaria
- Art. 87 - Rendiconto della gestione
- Art. 88 - Attività contrattuale
- Art. 89 - Controllo di gestione
- Art. 90 - Revisore dei conti
- Art. 91 - Tesoreria

Disposizioni Finali

- Art. 92 - Norme transitorie e finali
- Art. 93 - Entrata in vigore delle variazioni Statutarie

TITOLO I- PRINCIPI GENERALI

CAPO I - IL COMUNE

Art.1

Identificazione e sede

1. Il Comune di Castrolibero, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, in particolare dal TUEL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che ne determina le funzioni, e dalle norme integrative del presente Statuto.
2. È titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Art. 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Castrolibero comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e la popolazione ivi residente.
2. Il territorio di Castrolibero ha una estensione di 11,44 Km² e confina con il territorio dei Comuni di Cosenza, Cerisano, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino e Rende.
3. Nel territorio di Castrolibero sono storicamente presenti n.34 contrade così denominate:
 1. Acquavivola
 2. Andreotta

3. Atera
4. Barbaro
5. Carro Ferraro
6. Cavalcanti
7. Centro Storico
8. Cibbia
9. Ciperto
10. Ciraudo Pirelli
11. Colamato
12. Crocevia
13. Destre Spizzirri
14. Feudo
15. Fontana che Piove
16. Fontana la Pietra
17. Fontanesi
18. Garofalo
19. Giannelli
20. Giardine
21. Leandro
22. Malatri
23. Marchesato
24. Mazzancolli
25. Motta
26. Orto Matera
27. Palombelle
28. Pantone
29. Piane
30. Rusoli
31. San Marco
32. Santa Lucia
33. Serra Miceli
34. Volpicchi

3. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma che rappresenta un grifone con ali spiegate ed in bocca un piccolo volatile. Il gonfalone riproduce un grifone con ali spiegate tra le nuvole ed in bocca un piccolo volatile su sfondo azzurro ed ornamenti in oro.

4. Le eventuali modifiche del territorio comunale sono apportate con legge regionale.

CAPO II - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 3

Principi generali

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità stessa. Individua nei valori di libertà, verità, giustizia, eguaglianza, fratellanza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile della città.

2. Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Art. 4

Principio di solidarietà

1. Il Comune ispira la propria azione amministrativa al principio della solidarietà umana con particolare attenzione alle situazioni di squilibrio e di emarginazione presenti nella società, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo, di età, di stato psico-fisico o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei singoli, delle famiglie, delle minoranze etniche e linguistiche, nonché anche attraverso azioni positive di pari opportunità fra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione, assumendo la democrazia come valore intrinseco della vita sociale, proclamando la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività.

Art. 5

Principio di cooperazione e integrazione

1. Il Comune deve contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli, concorrere al processo di integrazione e unificazione europea ed alla valorizzazione del ruolo di Castrolibero in questo contesto. A tal fine, il Comune promuove i valori di pluralismo e convivenza solidale e fa proprio il principio fondamentale della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare, tra le nazioni ed i popoli, relazioni amichevoli basate sul rispetto del diritto di autodeterminazione.
2. Il Comune si riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale dell'Unione Europea e recepisce i principi indicati dalla Carta europea dell'autonomia locale. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, come veicolo di dialogo e di cooperazione.

Art. 6

Principio di sussidiarietà

1. Il Comune impronta la propria azione istituzionale al principio di sussidiarietà, in virtù del quale nessuna struttura pubblica deve mai sostituirsi all'iniziativa ed alla responsabilità delle singole persone e delle comunità intermedie in cui esse possono agire, né eliminare lo spazio necessario alla loro libertà.
2. Le azioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati sono attribuite all'Amministrazione comunale in base al suddetto principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.
3. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità ed adeguatezza delle funzioni organizzative rispetto alle funzioni medesime

Art. 7

Principio della Felicità

1. La Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità sono i principi sui quali si articolano i diritti della convivenza civile di un Paese che ha nel bene comune la realizzazione di una comunità sociale in una società comune
2. La responsabilità di tutti è la felicità di ognuno, il Comune ne promuove le condizioni come fine assoluto della sua Amministrazione
3. Il Comune promuove il diritto al perseguimento alla felicità di ciascuno come bene comune. Favorisce la vicinanza dei cittadini per una comunità sociale in una società comune. Ripara il cittadino dalla solitudine e dall'indifferenza, promuovendo il rispetto reciproco tra organismi dell'amministrazione comunale e la società civile attraverso il dialogo, l'ascolto e l'attenzione.

Art. 8

Principio di Trasparenza

1. La Trasparenza, quale manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, è garanzia di visibilità, conoscibilità e comprensibilità dell'azione amministrativa, dei suoi atti e della sua organizzazione. Suoi corollari sono il diritto di accesso ai documenti amministrativi, la partecipazione al procedimento amministrativo e l'obbligo di motivazione.

2. Il principio della trasparenza amministrativa si attua in primo luogo attraverso il sito web istituzionale e l'albo on-line. Tutti gli atti emessi dall'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli esclusi per legge, e sono disponibili all'Albo Pretorio on-line, nel periodo di pubblicazione previsto ai sensi di legge.

Art. 9

Diritto alla vita e tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute, adottando accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti.

Promuove la qualità della vita, valorizzando la formazione della persona mediante il sostegno alle Agenzie Educative e formative e il coordinamento dei processi evolutivi e di rinnovamento, in una visione dinamica e unitaria negli interessi della Comunità.

2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della maternità, della prima infanzia, salubrità dell'ambiente e della sicurezza del posto di lavoro, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e alle ragazze madri.

Art. 10

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Aderisce ai principi di "Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile" riconoscendo che la sostenibilità è un processo globale volto a raggiungere l'equilibrio che abbraccia tutti i campi del processo decisionale locale.

3. Recepisce e fa proprie direttive e protocolli d'intervento emanati a livello internazionale coerenti con i principi di salvaguardia dell'ambiente e di sviluppo sostenibile.

4. Promuove azioni mirate a ridurre in modo sostanziale la produzione dei rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo.

5. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

6. Valorizza e tutela la storia e le tradizioni, le eccellenze locali, il centro storico, borgo d'eccellenza, perché diventi punto di lancio per un turismo stagionalizzato e "lento". Adotta piani d'azione orientati ad incentivarne e favorirne la fruibilità, attraverso la promozione di attività culturali, della ricettività extralberghiera e della ristorazione.

7. Concorre alla predisposizione degli strumenti per far fronte alle esigenze della protezione civile.

Art. 11

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.

1. Il Comune incoraggia e favorisce la pratica sportiva e le attività del tempo libero.

2. Promuove il turismo della montagna e del patrimonio storico-culturale.

Art. 12

Promozione dell'Associazionismo

1. Per il raggiungimento delle finalità previste nel presente titolo il Comune favorisce l'istituzione e/o la promozione di Enti, Consorzi, Organismi, Associazioni di interesse pubblico o privato, anche sovra-comunali.
2. Il Comune persegue la più ampia valorizzazione del mondo dell'associazionismo e del volontariato locale, nel quadro di una piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 13

Pari opportunità

1. Il Comune assicura il rispetto delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10/4/1991, n. 125, per la diffusione della cultura delle pari opportunità e la realizzazione di azioni positive.
2. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla citata normativa, il Comune si avvale della Commissione Comunale per le Pari Opportunità, per le tematiche afferenti al territorio, e del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), costituito ai sensi dell'art. 21 della L. 183/2010.
3. È assicurato il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna nonché la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli Organi Collegiali, negli Enti, Aziende ed Istituzioni da essa dipendenti.
4. In tutti gli atti del Comune è utilizzato un linguaggio non discriminante.
5. Fa propri i principi della convenzione del Consiglio di Europa presentata ad Istanbul l'11 maggio 2011 promuovendo l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, il raggiungimento di una parità concreta, attraverso il rafforzamento dell'autonomia e autodeterminazione delle donne. Garantisce, nei limiti delle proprie competenze, protezione e assistenza a favore delle vittime di violenza.

CAPO III - LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 14

Funzioni

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
2. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
3. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale. Attua il sistematico controllo delle residenze anche al fine di assicurare che i costi della gestione comunale siano equamente ripartiti tra tutti coloro che vivono il territorio e usufruiscono dei servizi pubblici.

Art. 15

Gestione del territorio

1. Il Comune, sulla base delle vocazioni locali, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze

e le priorità definite dai piani attuali unitari.

4. Si dota di un piano urbano del traffico (PUT) e attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.

Art.16

Sviluppo Economico

1. Il Comune valorizza il lavoro e l'iniziativa economica e favorisce la qualificazione professionale ai fini della piena occupazione.
2. Favorisce e promuove la creazione delle infrastrutture finalizzate allo sviluppo industriale, artigianale, agricolo, turistico e del settore terziario sul territorio.
3. Promuove di concerto con le aziende di promozione turistica e gli operatori privati lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo una ordinata diffusione delle strutture al fine di qualificare i servizi turistici e ricettivi per la valorizzazione delle componenti culturali, naturali, sociali ed economiche.
4. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale della distribuzione.
5. Indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata. Tale azione si realizza anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
6. Tutela i diritti dei consumatori e degli utenti e ne favorisce le forme organizzative.
7. Tutela e promuove le tradizioni artigianali per la valorizzazione del borgo storico e richiamo economico e turistico.

Art. 17

Programmazione economico-sociale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del d. lgs. 267/00 (programmazione regionale e locale) il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune assume la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività, coordinandola, ove ricorrono le circostanze, con quella della Regione e della Provincia e degli altri Enti territoriali;
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 18

Albo d'Oro

1. Il Comune istituisce l'Albo d'Oro della Città nel quale ogni anno vengono iscritti cittadini, associazioni ed enti che abbiano dato, con la loro attività, particolare lustro alla Città. Le procedure per l'iscrizione e le modalità di conservazione dell'Albo saranno stabilite con regolamento.

CAPO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 19

Obiettivi

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e il personale dipendente sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri enti territoriali.

Art. 20

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune esercita le funzioni e gestisce i servizi pubblici locali avvalendosi delle forme e delle modalità ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche della singola funzione e del singolo servizio, in rapporto a dimensioni ed organizzazione dell'ente, finalità che si intendono perseguire e progetti che si intendono attuare.
4. L'Amministrazione comunale vigila sul funzionamento e sull'efficacia dei servizi forniti.
5. Nella gestione dei servizi pubblici locali dovranno perseguirsi i principi:
 - a) dell'efficacia, sia gestionale o interna, che esterna o sociale;
 - b) dell'efficienza, sia produttiva o tecnica, che gestionale o comportamentistica;
 - c) dell'equità;
 - d) della soddisfazione;
 - e) dell'appropriatezza;
 - f) dell'accessibilità.
6. I principi di cui sopra saranno perseguiti anche attraverso l'attivazione di idonee forme di collaborazione con gli altri enti locali, avvalendosi di ogni istituto a tal fine previsto dalla legge.

Art. 21

Servizi pubblici di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Alle relative funzioni sovrintende il Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge altre funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora le stesse vengano affidate da leggi, regolanti anche i relativi rapporti finanziari e assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune, e vengono affidate nell'ambito di organico regolamento dal Sindaco, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato, secondo le modalità previste dalla legge.

CAPO V - GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

Art 22

Forme associative

1. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per assicurare, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluri-comunale, regolando i rapporti conseguenti.
2. La gestione associata dei servizi deve conseguire livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesti.

Art. 23

Convenzioni e uffici unici

1. Per le finalità di cui al precedente articolo possono essere stipulate convenzioni e costituiti uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti, che esercitano le funzioni ed i

servizi in luogo degli stessi. Può essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto.

2. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi e raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravii di procedure, di costi e di tempi.

Art. 24

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi di servizi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme vigenti.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, da assoggettare alle medesime forme di pubblicità previste per gli atti del Comune.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. Non è possibile partecipare a consorzi di funzioni, ad eccezione di quelli obbligatori per legge.

Art. 25

Accordi di Programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dal Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L 18.08.2000, n. 267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 26

Unione dei Comuni

1. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di offrire servizi più efficienti alla collettività.

CAPO VI - POTESTÀ STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 27

Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, effettuata secondo legge.
5. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
6. Lo statuto è consultabile on-line sul sito internet istituzionale del Comune alla sezione "documenti".

Art. 28 **Regolamenti**

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione sono consultabili on-line sul sito internet istituzionale del Comune alla sezione "documenti".

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

Art. 29 **Principio della partecipazione**

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II **Associazionismo e volontariato**

Art. **30 Associazionismo**

In attuazione del principio riconosciuto all'art. 12 del presente Statuto, il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

Presso il Comune è tenuto l'Albo comunale delle Associazioni. E' istituito il Forum delle Associazioni, quale comitato di coordinamento delle associazioni, per favorire e promuovere le attività dell'associazionismo e le forme di volontariato sociale..

Ciascuna associazione iscritta ha diritto di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da

destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa o mettere a disposizione delle stesse strutture, beni o servizi anche in modo gratuito, quando ne riconosce l'interesse collettivo

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento; il Comune garantisce a tutte le associazioni pari opportunità.

Le associazioni che ricevono dal comune contributi in denaro o in natura devono documentarne l'utilizzo e trasmettere al termine di ogni anno apposito rendiconto.

Art. 31

Volontariato

Il Comune promuove le forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo, ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute.

Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Capo III

Modalità di partecipazione

Art. 32

Istanze, Petizioni, Proposte

Tutti i cittadini residenti o comunque operanti nel territorio comunale hanno diritto di presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela di interessi collettivi.

L'istanza è la domanda con cui i cittadini residenti, singoli o associati, chiedono al comune di provvedere su un oggetto determinato. E' inoltrata in forma scritta al Sindaco.

La petizione è l'iniziativa, sottoscritta da almeno 50 cittadini residenti, con cui viene rappresentata al comune una esigenza di interesse generale sentita dalla comunità locale e di cui si chiede il soddisfacimento. E' inoltrata in forma scritta al Sindaco.

La proposta, sottoscritta da almeno trecento cittadini residenti o esercenti attività economica sul territorio, consiste nella richiesta di adozione di un atto giuridico, di competenza del consiglio o della giunta, per la tutela di interessi collettivi. E' inoltrata in forma scritta al Sindaco. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'amministrazione, la redazione del testo proposto e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. In ogni caso, prima che la proposta venga presa in esame dall'organo competente, deve acquisire i necessari pareri e la copertura finanziaria.

Per tematiche di interesse dei minori ed afferenti le loro esigenze di socialità sul territorio istanze e petizioni possono essere sottoscritte e presentate anche da residenti minori di età.

Il sindaco provvede immediatamente a trasmettere l'istanza, la petizione e la proposta al competente organo dell'ente e, se richiesto dalla loro natura tecnica, al responsabile del procedimento, nonché a comunicare al primo sottoscrittore delle stesse l'organo competente ad esaminarle e l'ufficio competente per la loro istruttoria.

Art. 33 Consultazioni

La consultazione è uno strumento di partecipazione attraverso cui i cittadini possono fornire all'amministrazione idee ed informazioni utili a migliorare le decisioni da prendere o provvedimenti da adottare

La partecipazione è uno dei valori cui si ispira l'amministrazione nell'esercizio della sua azione.

Le forme di consultazione attuate dall'amministrazione devono assicurare l'inclusività e l'accessibilità, efficacia e tempestività, trasparenza e riscontro dei risultati.

L'amministrazione comunale può, attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi di opinione, consultare la popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa. La consultazione può essere promossa dalla giunta comunale

Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il costo stimato.

Art. 34 Referendum

Un numero di elettori residenti non inferiore a 1000 (mille), può chiedere che vengano indetti referendum nelle materie di competenza o interesse comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di:

- a) Revisione dello statuto e dei regolamenti disciplinanti gli organi istituzionali;
- b) Istituzione e regolamentazione di imposte, tasse, tributi locali e relative tariffe;
- e) Contabilità e pubblico impiego
- d) Strumenti urbanistici generali, particolari, attuativi e programmi pluriennali di attuazione
- e) materie vincolate da leggi statali o regionali e nelle quali il consiglio deve esprimersi in termini stabili

I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Può avere natura consultiva, abrogativa o propositiva.

Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di

ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità, la proclamazione del risultato e gli adempimenti conseguenti.

Art. 35

Comitati di quartiere

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, anche su base di quartiere.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale sono istituiti i Comitati di Quartiere.
3. Sono organi di quartiere: il Consiglio di quartiere e il Presidente.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato da un vice Presidente.
5. Il Consiglio di quartiere è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del comune.
6. Il Consiglio di quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del manifesto di coinvolgimento dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.
7. Le modalità di elezione, composizione, organizzazione, funzionamento e compiti dei Comitati di Quartiere sono disciplinati dal regolamento.
8. Il Presidente del Comitato di Quartiere rappresenta il quartiere nei rapporti con gli organi del Comune, convoca e presiede il Comitato.

Art. 36

Albo Associazioni e Consulte permanenti

1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. A tal fine istituisce l'Albo delle Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni per richiedere ove lo ritiene pareri consuntivi, rilievi e proposte sulla propria attività.
3. L'Albo è istituito con deliberazione del Consiglio ed è oggetto di verifica annuale.
4. Sono inserite nell'Albo le Associazioni che ne facciano richiesta.
5. Il Comune, per specifiche materie, istituisce apposite Consulte permanenti.
6. In particolare il Comune istituisce Consulte per la cultura e la scuola, l'ambiente, la programmazione, lo sviluppo economico ed il lavoro, i problemi giovanili.
7. La costituzione avviene su nomina sindacale ed il funzionamento della consulta, fino all'approvazione ed esecuzione di apposito Regolamento, è disciplinata dal del Consiglio e dalle Commissioni Consiliari, compatibili con le stesse.

CAPO IV

La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 37

Il principio del giusto procedimento

Il Comune attua il principio del "giusto procedimento" e lo assicura garantendo la partecipazione al procedimento amministrativo dei destinatari, ovvero di coloro ai quali il provvedimento impone effetti giuridici, ed a quanti siano portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai portatori di interessi diffusi cui possa derivare un pregiudizio

Art. 38

La partecipazione ai procedimenti concernenti situazioni giuridiche soggettive

Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, ne informa gli interessati dando notizia dell'avvio del procedimento nei tempi e nelle forme stabiliti con regolamento, al fine di assicurare loro l'esercizio del diritto di intervento.

Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento presentando memorie e producendo documentazione, che l'amministrazione deve esaminare se ed in quanto pertinenti, fornendo la motivazione delle decisioni adottate.

Nel caso in cui sussistano fondati motivi di ritenere che da un provvedimento possa derivare pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, con le stesse modalità, deve essere fornita anche ad essi notizia dell'avvio del procedimento.

Con regolamento il comune individua il responsabile del procedimento, disciplina i termini entro i quali deve concludersi, le modalità della comunicazione di avvio dello stesso, le facoltà spettanti ai soggetti abilitati.

Nell'esercizio del diritto è ammesso l'istituto della rappresentanza.

Art. 39

La partecipazione ai procedimenti di amministrazione generale

Chiunque, portatore di interessi pubblici o privati, nonché associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, ha facoltà di intervenire nel procedimento con le modalità e le forme previste dal regolamento, qualora ad essi possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Gli atti amministrativi sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e normativi che hanno determinato la decisione.

La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

Art. 40

Modalità per la partecipazione

I soggetti di cui ai precedenti articoli hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento con le modalità stabilite nel regolamento. Con il regolamento sono individuate le categorie di documenti formati o comunque in disponibilità dell'amministrazione comunale, sottratti all'accesso, per l'esigenza di garanzia della riservatezza di terzi, persone gruppi e imprese, o per altri motivi disposti con decreti governativi;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione deve prendere in esame ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

CAPO V

Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione

Art. 41

Diritto di informazione

Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari dei servizi comunali nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il Comune riconosce il diritto all'informazione, quale diritto fondamentale tutelato a livello internazionale, europeo e costituzionale, che assicura attraverso il diritto di accesso ai documenti amministrativi e attraverso il principio della trasparenza "freedom of information act" per consentire ai cittadini di essere messi democraticamente nelle condizioni di accedere alle informazioni e poter partecipare alla vita pubblica.

Art. 42 **Accesso agli atti**

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

In particolare il regolamento di cui al comma1:

- a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che gli atti preparatori, in ordine ai quali è ammesso l'accesso nel corso dei procedimenti, sono quelli che esprimono la determinazione definitiva dell'ufficio competente ad emanarli.
- b) Determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
- c) Detta le misure organizzatorie e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso.

Art. 43 **Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali**

Il Comune garantisce il diritto dei consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dagli uffici dell'ente e dai suoi organismi strumentali. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

la richiesta di accesso dovrà essere avanzata al responsabile dell'unità organizzativa interessata; il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;

Il rilascio di copie dei documenti non disponibili on-line e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente da qualsiasi pagamento.

TITOLO III

IL GOVERNO DEL COMUNE

Art.44

Norme generali

- 1.Sono organi del Comune di Castrolibero: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta;
- 2.Spettano agli organi di governo le funzioni e le competenze ad essi attribuite dalla legge.

CAPO I - CONSIGLIO

Art. 45

Il Consiglio Comunale

- 1.Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2.Il Consiglio rappresenta l'intera comunità di Castrolibero, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dalle leggi in vigore e dal presente Statuto.
3. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Presidente del Consiglio.
- 4.L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 46

Elezione e composizione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri previsto dalla legge;
2. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge in vigore;
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
4. Il Consiglio Comunale dura in carica per come previsto dalla legge limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 47

Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale ed è posto a garanzia del corretto funzionamento dell'organo consiliare e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
- 3.Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale;

4. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, per comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale e super partes.
5. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la seconda seduta del Consiglio comunale successiva alla sua presentazione.
6. Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca.
7. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 48

Organizzazione del Consiglio

1. L'organizzazione del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati sulla base dei principi fissati dal presente e dai successivi articoli;
2. Il consiglio comunale deve poter disporre di struttura organizzativa funzionale all'espletamento delle sue funzioni e dei singoli consiglieri;
3. Nel bilancio comunale può essere annualmente previsto apposito stanziamento per le spese di funzionamento e di rappresentanza del consiglio;
4. Il consiglio istituisce commissioni permanenti o temporanee, attraverso le quali esplica prioritariamente il diritto di iniziativa, di indirizzo e di controllo nei confronti dell'esecutivo e degli enti cui il comune partecipa o che da esso dipendono. Il regolamento determina i poteri e l'organizzazione delle commissioni, costituite con criterio proporzionale e tendenzialmente individuate in relazione alle grandi aree delle funzioni comunali.
5. Le commissioni consiliari svolgono inoltre funzioni preparatorie e referenti in ordine agli atti posti all'ordine del giorno del consiglio comunale e si avvalgono dei competenti uffici comunali secondo le modalità indicate dal regolamento.
6. La presidenza delle commissioni di indagine e inchiesta è attribuita ad un consigliere di minoranza, secondo le modalità indicate nel regolamento.
7. E' istituita la Conferenza dei Presidenti di gruppo. Il regolamento ne determina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.

Art. 49

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenze sui seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali nonché la costituzione di Unioni tra Comuni ed il relativo Statuto, i Regolamenti, i criteri generali per i regolamenti degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) approvazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e dai singoli assessori, adeguamento e verifica, secondo le modalità dettate dal presente Statuto.
 - d) le convenzioni tra Comuni; la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività

o servizi mediante convenzioni;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui ed aperture di credito, se il ricorso all'indebitamento non risulta previsto in altri atti fondamentali di consiglio, e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;

n) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati;

o) la disciplina per l'adesione ad iniziative promosse da cittadini singoli o associati, Istituzioni, Consorzi, Società, nei settori economico, turistico, sociale, culturale e sportivo, secondo le modalità da prevedere in apposito Regolamento ai sensi delle vigenti leggi;

p) la convalida degli eletti, la surroga, la supplenza dei Consiglieri Comunali, l'approvazione del documento degli indirizzi generali di governo, la presa d'atto della presentazione delle dimissioni del Sindaco, la pronuncia di decadenza del Sindaco, dei Consiglieri, dei componenti la Giunta, la elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio e dei Questori, la presa d'atto delle loro dimissioni.

2. Le deliberazioni sui relativi atti non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio entro sessanta giorni.

Art. 50

Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento, ed eventuali successive modificazioni dello stesso, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, secondo le disposizioni normative vigenti e quelle del presente statuto.

Art. 51

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta consiliare è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, da celebrarsi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, e procede:

a) alla convalida degli eletti;

b) all'elezione del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio e di due Questori;

c) al giuramento del Sindaco;

d) alla presa d'atto della comunicazione del Sindaco dell'avvenuta nomina dei componenti della Giunta;

e) alla costituzione dei gruppi consiliari.

f) alla elezione dei componenti della commissione elettorale comunale

2. Tale seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea.

3. È Consigliere Anziano colui che, tra i consiglieri presenti in aula, ha riportato il maggiore numero

di voti con esclusione dei candidati a Sindaco non eletti; ed in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 52

Sedute consiliari

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza;
2. Le sedute ordinarie sono quelle nelle quali sono posti in discussione il bilancio di previsione e il Rendiconto di gestione. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli oggetti di cui sopra e termina con l'approvazione degli stessi.
3. Le sedute straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Quando la richiesta proviene da un quinto dei consiglieri la riunione del Consiglio, in seduta straordinaria, deve tenersi entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.
5. Le sedute d'urgenza vengono convocate solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza;
6. Possono essere convocate sedute aperte alla partecipazione di Enti, Associazioni, Aziende, Organizzazioni interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno; in tal caso i relativi rappresentanti hanno diritto di parlare. Per particolari argomenti può essere convocata apposita seduta del Consiglio anche fuori della sede comunale.
7. In relazione ad argomenti cui siano interessati più Comuni, il Presidente del Consiglio può promuovere, in accordo coi Sindaci, la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.
8. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'Ente.
9. Le sedute vanno divulgate secondo le modalità previste nel Regolamento del Consiglio.

Art. 53

Validità delle sedute consiliari

1. Il Consiglio Comunale viene convocato dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, previa Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
2. L'avviso di convocazione normalmente conterrà gli estremi per la prima e per la seconda convocazione, quest'ultima dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo rispetto alla prima.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce od a cui compete per legge effettuare la convocazione, e devono essere notificati ai singoli consiglieri a mezzo pec.
4. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
5. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno, entro le 24 ore antecedenti la seduta, per propria decisione e quando è richiesto dal Sindaco;
6. La seduta di prima convocazione è valida con la presenza di almeno metà dei consiglieri assegnati;
7. La seconda convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati;
8. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
9. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e tracciabilità, il Presidente del Consiglio può convocare sedute consiliari in videoconferenza, in modalità da remoto e sincrona, ed anche in modalità mista. La disciplina è demandata al regolamento.

Art. 54

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali, riuniti in Consiglio comunale, rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario comunale e dai funzionari del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari. La misura del gettone di presenza è definita con deliberazione consiliare nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 55

Astensione dei consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in cui possono riscontrarsi interessi diretti o di loro congiunti ed affini fino al quarto grado, non partecipando alla discussione ed al voto.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrati.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

Art. 56

Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio medesimo, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
3. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio e sono

immediatamente efficaci.

4. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dai protocolli. Non si fa luogo alla surroga quando ricorrono i presupposti per procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

5. I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio, escluse quelle d'urgenza, decadono.

6. Si ritengono giustificate le assenze per le quali il consigliere fa pervenire alla Presidenza, in apertura di seduta, comunicazione scritta e motivata della propria assenza.

7. L'avvio della procedura di decadenza va comunicato al consigliere e lo stesso può documentare all'ufficio che conduce l'istruttoria eventuali cause giustificative entro un termine perentorio di giorni dieci.

Art. 57

Surroga e supplenza dei consiglieri comunali

1. Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante la consiliatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 267/00;

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 267/00 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

4. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 58

Scioglimento del Consiglio

1. In caso di dimissione, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si provvede allo scioglimento del Consiglio.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, salvo diverse indicazioni della Legge vigente.

3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, e in sua assenza dall'assessore più anziano di età.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

5. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni, in tutti i casi previsti dall'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

Art. 59

Deliberazioni consiliari

1. Le deliberazioni consiliari sono adottate a maggioranza dei votanti, salvo che la legge non prescriva diversamente.

2. Il Regolamento determina le modalità per le votazioni ed il funzionamento del Consiglio
3. Le deliberazioni del Consiglio devono essere pubblicate all'albo on line del Comune, ai sensi della Legge e del presente Statuto.
4. Esse diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, c.4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 60

Verbalizzazione delle sedute

1. I lavori delle sedute consiliari sono verbalizzati.
2. Il Regolamento disciplina e stabilisce le modalità di redazione e approvazione dei processi verbali.

Art. 61

Approvazione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Ciascun consigliere può partecipare alla stesura delle linee programmatiche presentando entro i primi 30 gg. proprie proposte da inserire.
4. Annualmente il Consiglio viene convocato per verificare il grado di attuazione delle linee programmatiche approvate o per apportare modifiche e integrazioni.

Art. 62

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri alla prima seduta si costituiscono in gruppi, corrispondenti alle loro liste di elezione dalle quali prendono denominazione, con una dichiarazione di adesione sottoscritta da consegnare al Segretario Comunale, il quale ne informa il Sindaco ed il Presidente del Consiglio; per costituire un gruppo è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri
2. Un Consigliere che si dissocia dal Gruppo di appartenenza costituisce il Gruppo Misto, nel caso non risulti ancora formato, o vi aderisce se risulti già costituito.

Art. 63

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari rappresenta tutte le forze presenti in Consiglio Comunale. E' composta dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, che la convoca, anche su richiesta del Sindaco.
2. La Conferenza esercita le funzioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale. In particolare collabora con il Presidente del Consiglio per la predisposizione del calendario delle sedute e per la programmazione dei lavori dell'Assemblea.
3. Il Segretario comunale o un suo incaricato assiste ai lavori della Conferenza.

Art. 64

Commissioni consiliari permanenti

2. il Consiglio istituisce Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie, referenti e istruttorie per gli atti di competenza del Consiglio. La competenza di ciascuna Commissione ed il numero dei suoi componenti è determinata dalla deliberazione di istituzione;
3. Le commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari: 60% designato dalla maggioranza e il 40% dalla minoranza; nel 40% destinato alla rappresentanza della minoranza, deve essere garantita la presenza di almeno uno dei componenti dei gruppi di minoranza presenti in Consiglio ;
4. Le modalità di voto, le norme di funzionamento, i poteri, nonché le modalità di partecipazione, a titolo consultivo, di esterni e le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinati con apposito Regolamento.
6. Il Consiglio, su designazione dei gruppi consiliari, procede alla costituzione delle Commissioni nella seduta immediatamente successiva alla convalida degli eletti, con voto segreto ed unica votazione.
5. Alle commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre alla votazione del Consiglio senza discussione qualora abbiano ottenuto voto unanime favorevole della commissione competente. Il Consiglio, all'atto dell'invio in commissione, può stabilire criteri e direttive per la formulazione del testo.
6. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei Dirigenti e degli Enti ed aziende speciali dipendenti;

Art. 65

Commissioni speciali e di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali per lo studio e l'esame di argomenti di particolare interesse per l'attività del Comune, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
2. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio o degli assessori, nonché dei funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
4. Le norme per la composizione, le attribuzioni ed i compiti saranno disciplinati con la deliberazione consiliare di istituzione.
5. Il Consiglio, a maggioranza assoluta, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione;
6. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento consiliare. La Presidenza di dette commissioni dovrà essere attribuita alla minoranza.

CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 66

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che

disciplina altresì i casi di ineleggibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive ai Dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali comunque attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili, territorialmente competenti dalle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse.

Art. 67

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale e legale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;

2. In particolare, il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dal TUEL;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) nomina i dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri della normativa vigente.

Art. 68

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal

Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 69

Poteri del Sindaco

- 1 Il Sindaco è responsabile di fronte ai cittadini, con i quali si identifica ed ai quali risponde per l'effetto del mandato di rappresentanza diretto del quale è portatore.
2. Nell'esercizio dell'attività di governo di cui al precedente comma i poteri del Sindaco trovano limite solo nella legge e nel presente Statuto.
3. Il Sindaco esercita i propri poteri avvalendosi, ove opportuno, del metodo della concertazione.
4. Gli atti emanati dal Sindaco assumono la forma di decreto o di ordinanza, a seconda della natura dell'atto, e sulla base delle competenze allo stesso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
5. Il Sindaco esercita il potere di nomina e di revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
6. Il Sindaco esercita il potere di nomina e di revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione di incarichi dirigenziali tenendo conto di quanto disposto in materia dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 70

Giuramento

Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento, secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse del Comune di Castrolibero."

Art. 71

La Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco;
2. Essa è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti, entro la misura massima prevista dalla legge, scelti anche tra cittadini non facenti parte del consiglio, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consiglieri;
4. Il Sindaco, nel provvedimento di nomina degli assessori, specifica i compiti affidati agli stessi;
5. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali ed indirizza i suoi lavori al metodo della collegialità.

Art. 72

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 267/00.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco la funzione

vicaria è affidata all'assessore più anziano di età.

Art. 73

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici secondo quanto previsto dalle linee programmatiche e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Sindaco.
4. Gli assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari come referenti ma senza diritto di voto.

Art. 74

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione;
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, possono esserlo per decisione del Sindaco;
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario, con funzioni di assistenza giuridica e verbalizzante.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 75

Sfiducia e dimissioni della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
2. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
3. Le dimissioni di uno o più assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede ai sensi del presente Statuto (Scioglimento del Consiglio).

Art.76

Doveri e condizione giuridica degli amministratori

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 78, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. I componenti la Giunta comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato;
3. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi non istituzionali e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

Capo I - Uffici

Art. 77

Principi strutturali e organizzativi

1. Il Comune disciplina con appositi atti il fabbisogno del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili delle strutture burocratiche.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. Gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 78

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso apposito regolamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e tra questi e il Direttore Generale, se nominato, il Segretario comunale e gli organi elettivi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento, mentre ai funzionari responsabili, al Segretario comunale e dal Direttore

Generale, se nominato, spetta il compito di definire, in coerenza con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Gli uffici e servizi sono articolati in unità organizzative di massima dimensione, denominate "Aree" la cui gestione è affidata a responsabili espressamente individuati dal Sindaco.
4. Il regolamento definisce altresì il funzionamento della conferenza dei responsabili delle strutture di massima dimensione e le condizioni e modalità di costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori.
5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 79

Responsabilità degli uffici e dei servizi

Il Sindaco nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi con le modalità definite nel regolamento delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dal Tuel -

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono ad organizzare gli uffici, a gestire le attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Agli stessi, in particolare, sono demandati i seguenti compiti:

- direzione degli uffici e dei servizi e del personale assegnato, la ripartizione dei carichi di lavoro e la verifica dei risultati relativi ai compiti assegnati al personale subordinato, in base ad indicatori prestabiliti,
- presidenza delle commissioni di gara e di concorso riguardanti l'area di attività di cui sono responsabili e responsabilità delle relative procedure;
- stipulazione dei contratti;
- l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'adozione degli atti eventualmente delegati espressamente dal Sindaco o ad essi attribuiti in base a disposizioni del regolamento.

Art. 80

Contratti a tempo determinato

1. La giunta comunale può disporre che i posti di responsabile delle unità organizzative di massima dimensione siano ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato con le modalità specificate nel regolamento. Il medesimo regolamento prevede, altresì, i limiti, i criteri e le modalità in cui possono essere stipulati, al

di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, i contratti a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione.

Art.81

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni dovrà avvenire con forma scritta e contenere i seguenti elementi:
 - adeguata motivazione in relazione alla esigenza da soddisfare, avuto riguardo all'obiettivo che l'ente intende perseguire nell'ambito della propria discrezionalità,
 - le caratteristiche professionali richieste e l'assenza nella struttura di personale in possesso della medesima professionalità.
 - la durata, lo specifico oggetto della prestazione ed il compenso.

Art. 82

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 83

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale svolge attività di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Qualora non sia stato nominato il Direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.

Ai soli fini della sostituzione del segretario comunale, in caso di vacanza, assenza o impedimento il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere che le funzioni di segretario siano svolte da un funzionario apicale, cui vengono assegnate per il

tempo indicato nel provvedimento di nomina, le funzioni di vicesegretario.

CAPO II - Finanza e contabilità

Art. 84

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 85

Il bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e presentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
2. Il bilancio è redatto in termini di competenza e, per la prima annualità, in termini di cassa. E' approvato nei termini di legge con il voto favorevole dalla maggioranza dei consiglieri in carica. Qualora non sia raggiunto tale risultato alla prima votazione, essa viene ripetuta in diversa seduta la cui data è stabilita nella prima convocazione, e l'approvazione avviene con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti che non può mai essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
3. Le proposte di emendamenti allo schema di bilancio devono indicare le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni da apportare ai corrispondenti atti di programmazione, senza determinare squilibrio finanziario ed economico. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza al fine di garantire l'esame istruttorio e l'espressione del parere di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili competenti
4. Ogni emendamento sarà esaminato e votato singolarmente dal consiglio comunale. Prima o durante l'esame e la discussione degli emendamenti in consiglio, può essere presentata, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del consiglio, la richiesta di votare la proposta di bilancio pluriennale e relativi allegati nella sua formulazione originaria. Su tale richiesta il presidente concederà la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto. Successivamente la richiesta verrà posta in votazione e risulterà accolta se otterrà il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di accoglimento della richiesta, verrà posta in votazione la proposta di bilancio pluriennale e relativi allegati nel testo

originario.

5. Le variazioni al bilancio sono approvate con la maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 86

Gestione finanziaria

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il bilancio pluriennale prevede gli interventi straordinari da realizzare nel periodo considerato, indicando per ciascuno di essi l'ammontare di massima e la priorità di realizzo.
3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma degli investimenti del Comune, secondo le priorità stabilite.
4. Il ricorso al credito è effettuato salvo diverse finalità previste dalla legge per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento che non trovano copertura con le risorse proprie.

Art.87

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, predisposti nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di contabilità.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 88

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire,

l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 89

Controllo di gestione

1. Ai fini del processo di programmazione e controllo, gli organi di governo e i responsabili di servizio si avvalgono di un sistema di controllo di gestione interno avente per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento delle politiche e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, qualità, nonché efficienza ed economicità.

Art. 90

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale prende atto della designazione ad opera della Prefettura di Cosenza del revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, ed è revocabile inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio, attraverso il suo Presidente.

Art. 91

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende: a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi; b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare pronta comunicazione all'ente; c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili; d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Disposizioni Finali

Art. 92

Norme transitorie e finali

1. Ogni deliberazione interpretativa, modificativa o di abrogazione parziale o totale dello Statuto è adottata dal Consiglio con la procedura prevista dall'art.6 del D.Lgs n. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto o parziale deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di norme statutarie che disciplinino la materia delle parti da abrogare.
3. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni fino all'entrata in vigore e i regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto in quanto con questo compatibili.

Art. 93

Entrata in vigore delle variazioni Statutarie

1. Lo statuto, e le sue variazioni, viene pubblicato all'albo pretorio on line del comune ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione.
2. Lo Statuto, e le sue variazioni, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per esser inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.